

Jesi, 08/11/2009

Ill.mi Sigg.

**SINDACO**

**ASSESSORI**

**PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE**

**DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI**

**POLIZIA MUNICIPALE**

**SEDE**

### **ZONE A TRAFFICO LIMITATO: Corso Matteotti**

In merito al Corso Matteotti, inserito nell'omonima Zona a Traffico Limitato, questo Difensore Civico osserva quanto segue .

#### **1) = Normativa comunale delle ZTL.**

Con delibera del Consiglio comunale n. 45 del 14.03.2008, il Comune di Jesi ha approvato il **“Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato”**.

Detto regolamento prevede, per i residenti in Corso Matteotti, ***“la sola autorizzazione al transito nelle fasce orarie 00,00-10,30 e 13,00 17,00”*** (art. 1 ).

Lo stesso regolamento prevede invece, nel medesimo Corso Matteotti, **l'autorizzazione al transito ed alla sosta** nelle fasce orarie 00,00-10,30 e 13,00 17,00 per le seguenti categorie:

- agenti e rappresentanti di commercio (art.3);
- artigiani e ditte (art. 4);
- rappresentanti di preziosi (art. 5);
- istituti di credito (art. 6);
- medici (art. 7);
- per carico e scarico merci (art. 8):
- agli autotrasportatoti;
- ai titolari di attività commerciali ed esercizi pubblici;
- ai proprietari, affittuari o usufruttuari a qualsiasi titolo di depositi o magazzini;
- agli artigiani;
- agli addetti stampa (art. 9);
- a coloro che accompagnano gli alunni presso gli asili nido, scuole d'infanzia e primarie (art. 10);
- a coloro che accompagnano i bambini presso i locali delle palestre (art. 11).

#### **2) = Normativa quadro dello Stato**

Ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada), all'art. 7 sulla ***“Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”***, la normativa prevede che, nella fattispecie, i comuni possano ***“nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 (aree pedonali e zone a traffico limitato)***

*(...) riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona (...)” (comma 11 art. 7).*

### **3) = Circolari esplicative**

Nelle direttive ministeriali (cfr. Circolare 21.07.1997 n. 3816 del Ministero dei Lavori Pubblici) esplicative della normativa di cui all'art. 7 del CdS, vengono individuate le categorie esentate ed agevolate nei posti di sosta.

Queste categorie sono i residenti (come previsto anche dal CdS), i veicoli di polizia stradale e vigili del fuoco, servizi di soccorso e adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, dei servizi di linea, dei taxi e dei veicoli per il trasporto merci; i ciclomotori e motocicli con cilindrata non superiore a 125cc.

La circolare sottolinea che *"le soste prolungate dei residenti sono determinate da motivi 'abitativi' e che, peraltro, i posti di sosta riservati sono già previsti dal NCS"*.

Per le altre categorie di utenti agevolati, la direttiva n. 3816/1997 specifica che *"si ritiene opportuno demandare ai comuni la facoltà di applicare, nei confronti dei veicoli a motore e delle categorie di utenti autorizzati ad accedere entro la ZTL e tenendo conto dei criteri sinora espressi (dalla stessa circolare), le esenzioni e le agevolazioni che risulteranno compatibili con le esigenze di mobilità (...)"*.

### **4) = Giurisprudenza**

A conferma di quanto regolamentato dalla normativa statale, la giurisprudenza di merito conferma che *"qualora l'amministrazione comunale istituisca delle zone a traffico limitato, prevedendo la possibilità di concedere permessi perpetui di accesso e sosta, tali permessi vanno concessi **con preferenza assoluta** ai soggetti residenti nelle zone a traffico limitato; è pertanto illegittimo il provvedimento amministrativo che neghi tale autorizzazione ai residenti ove essa sia già stata concessa a categorie non residenti"* (Pret. Ferrara 15.03.1997).

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, questo difensore rileva l'illegittimità della deliberazione n. 45 del 14.03.2008 (**Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato**), nella parte in cui, nel regolamentare gli accessi alle ZTL di Corso Matteotti, prevede sia il transito che la sosta nelle fasce orarie 00,00-10,30 e 13,00-17,00 per utenti che non rientrano nelle categorie considerate agevolate da leggi e regolamenti statali, mentre penalizza, inspiegabilmente, i residenti che la legge statale considera, invece, preferenziali rispetto a tutte le altre categorie agevolate.

**IL DIFENSORE CIVICO**

**Avv. Paolo Marcozzi**